

## REGOLAMENTO

(deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1067 del 07.04.2014)

### Art. 1 - Ambito di applicazione

La rateizzazione può essere concessa per il pagamento dei seguenti contributi consortili iscritti a ruolo e non pagati:

- ▲ contributo ordinario (cod. 0630),
- ▲ contributo fisso e quota mutuo (cod. 0648),
- ▲ contributo fisso acquedotti rurali (cod. 0642),
- ▲ contributo di utenza irrigua (cod. 0668),
- ▲ contributo di utenza acquedotti rurali (cod. 0636).

L'importo minimo rateizzabile è pari ad € 500.

E' possibile richiedere la rateizzazione anche per singole cartelle.

### Art. 2 - Presentazione delle istanze

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata al Consorzio dal contribuente, direttamente o tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, secondo il modello predisposto dall'Ente, debitamente sottoscritta, allegando alla stessa copia delle cartelle per le quali si chiede la rateizzazione oppure un estratto rilasciato da Equitalia e copia di un documento di identità.

### Art. 3 - Effetti sulle procedure di riscossione coattiva

La concessione della rateizzazione, relativamente ai contributi dilazionati, non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, inibisce l'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.

Gli interessi di mora e gli oneri accessori maturati sino alla data di inizio della rateizzazione devono essere corrisposti in occasione del versamento della prima rata.

### Art. 4 - Piano di rateizzazione

La rateizzazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, nel numero sotto indicato:

▲ importi da	€ 500,00	a	€ 1.999,99	6 rate mensili
▲ importi da	€ 2.000,00	a	€ 4.999,99	8 rate mensili
▲ importi da	€ 5.000,00	a	€ 9.999,99	12 rate mensili
▲ importi da	€ 10.000,00	in su		18 rate mensili

Il pagamento della prima rata è fissato per l'ultimo giorno del mese di inizio della rateizzazione.

La scadenza delle rate successive è fissata per l'ultimo giorno di ciascun mese previsto nel piano.

### Art. 5 - Interessi

Il tasso di maggiore dilazione applicato all'importo rateizzato è pari al 4,50% annuo.

Gli interessi sono calcolati dalla data di inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata ed i relativi dietimi sono corrisposti unitamente a ciascuna rata dovuta.

### Art. 6 - Mancato pagamento

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive alla prima fanno decadere il consorziato dal beneficio della rateizzazione e l'importo ancora dovuto sarà riscuotibile immediatamente in un'unica soluzione.

La decadenza inibisce la presentazione di una nuova richiesta di rateizzazione per i medesimi contributi.

A seguito della decadenza si provvederà alla ripresa dell'azione di recupero coattivo.

Ai fini della determinazione dell'importo da riscuotere si terrà conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato ed il debitore sarà considerato in mora dalla scadenza dell'ultima rata pagata. Da tale data sono dovuti gli interessi moratori sulla parte residua dell'importo iscritto a ruolo.

### Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego

Il Consorzio, effettuata l'istruttoria, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero di diniego, a firma del Direttore Generale o, in sua assenza, del Direttore dell'Area Amministrativa, comunicando al consorziato, in caso di esito favorevole, la data di inizio della rateizzazione, la scadenza della prima rata, le successive scadenze ed il tasso di interesse applicato.